

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1975

Presidenza del Presidente
VIGLIANESI

Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, Franco Giannini e Giorgio Natali; il Presidente dell'Unione dei comitati degli agenti di cambio, Mario Falletti; il Presidente del comitato direttivo degli agenti di borsa di Milano, Urbano Aletti.

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

INDAGINE CONOSCITIVA SUL FUNZIONAMENTO DELLE BORSE VALORI IN ITALIA

Il presidente Viglianesi, dopo aver presentato alla Commissione gli intervenuti, ai quali rivolge cordiali parole di benvenuto, riepiloga brevemente gli obiettivi che attraverso l'indagine si intende conseguire.

In particolare, il Presidente rileva che in considerazione della obiettiva situazione di crisi del mercato mobiliare, la Commissione intende verificare le cause reali di questa crisi allo scopo di individuare possibili correttivi per ridare fiducia ai risparmiatori e alle imprese.

Indicati alcuni punti nodali sui quali l'indagine intende soffermarsi (funzioni e compiti della CONSOB, problema della revisione

del regime di ammissione dei titoli alle quotazioni, problema dei mercatini, ordinamento professionale degli agenti, ecc.), il Presidente dà la parola al presidente del Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, Franco Giannini.

Premesse alcune considerazioni di ordine generale sull'insostituibile funzione di intermediazione specializzata che le borse valori svolgono in tutte le economie dei Paesi industrializzati dell'Occidente ai fini di un ordinato sviluppo dei mercati mobiliari, l'oratore afferma che l'obiettivo del rilancio del mercato azionario va perseguito operando lungo le seguenti direttrici: a) sviluppo del mercato primario, ampliando la possibilità di reperimento del capitale di rischio, attraverso nuove emissioni; b) diffusione dell'azionariato tra il pubblico, anche con misure di carattere fiscale volte a considerare la remunerazione del capitale di rischio alla stessa stregua degli altri costi d'impresa; c) aumento del numero e miglioramento delle caratteristiche qualitative dei titoli quotati.

L'oratore si diffonde quindi in un'ampia analisi dei diversi regimi istituzionali delle borse valori illustrando l'assetto del mercato mobiliare in Inghilterra e negli USA, paesi cosiddetti a « borsa libera », nonché in Francia e Germania, paesi (come l'Italia) caratterizzati dalla presenza di una legge statale istitutiva dell'organizzazione e della sua disciplina.

In sostanza, sotto il profilo istituzionale, a prescindere dall'involucro formale entro il quale si svolge l'attività di borsa, il criterio

distintivo più significativo sta nel grado di autoregolamentazione di cui gode il mercato; in particolare, l'oratore sottolinea due principi organizzativi che, recepiti da tutti i regimi istituzionali, anche da quelli strutturalmente più simili al nostro, sono completamente disattesi o quanto meno mal attuati in Italia: 1) il conferimento di un privilegio di negoziazione sui titoli mobiliari a intermediari puri, ufficiali e specializzati; 2) la direzione tecnica e la gestione amministrativa della borsa attuate da organismi espressi dalla categoria degli intermediari professionali.

L'adozione dei citati principi organizzativi non trova riscontro unicamente nelle borse tedesche: esse sono « borse di banchieri », e le vere protagoniste del mercato sono le banche, le quali svolgono nel contempo il ruolo di mediatore e di commerciante in titoli. Sotto il profilo comparativo, quindi, la vera linea di demarcazione, a prescindere dagli aspetti formali, è quella tra borse controllate e dirette dagli agenti di cambio (che ne assicurano la neutralità) e borse controllate dagli istituti di credito (dei quali diventano un'appendice).

In questo senso una positiva evoluzione organizzativa e funzionale delle nostre borse dovrebbe tendere — a giudizio dell'oratore — verso una piena valorizzazione del ruolo dell'agente di cambio nonché al riconoscimento più ampio possibile del principio dell'autoregolamentazione, sia nelle materie tecniche che nelle discipline professionali.

Tali obiettivi andrebbero conseguiti recependo nel nostro ordinamento il principio dell'esclusiva delle negoziazioni concessa all'agente di cambio, principio che, sia pur attraverso diverse articolazioni tecniche, appare pienamente accolto in tutti i Paesi industrializzati dell'Occidente, fatta eccezione per la Germania.

Dopo aver esaminato i diversi sistemi vigenti in Francia, nei Paesi anglosassoni ed in Germania per l'acquisizione dello « status » di mediatore di borsa, l'oratore rileva che la natura « statale » delle borse italiane favorisce un'assimilazione graduale delle norme

francesi piuttosto che dei regolamenti anglosassoni.

In questo senso propone la modifica della regolamentazione dei concorsi, che oggi si svolgono a livello locale in relazione ai ruoli istituiti presso le Camere di commercio, in vista di una loro configurazione su base nazionale meglio rispondente all'esistenza di un ordinamento professionale e della CONSOB (organo centrale di controllo sulle borse amministrativamente autonomo).

I vincitori dovrebbero acquisire immediatamente per decreto del Presidente della Repubblica la qualifica di agente di cambio insieme alla facoltà di scegliere la sede operativa.

Su questi presupposti si potrebbe in seguito affrontare il problema della alienabilità della carica (il principio è tipico delle borse anglosassoni), che consentirebbe di dare un valore agli investimenti effettuati dall'agente di cambio nell'esercizio della sua attività.

Passando ad esaminare il problema della forma giuridica attraverso la quale si esplica la mediazione di borsa, l'oratore osserva che in tutte le più importanti borse del mondo non è quasi più possibile riscontrare il mediatore individuale: la « casa di mediazione » in forma societaria è la realtà ormai generalizzata a Londra, New York e Tokio. Dappertutto cioè il principio in base al quale si riteneva più facilmente controllabile dagli organi di vigilanza il mediatore individuale è divenuto obsoleto: si è invece evidenziata la tendenza a favorire la solidità finanziaria delle contropartite di borsa, per garantire meglio i risparmiatori.

A giudizio dell'oratore, quindi, anche nel nostro Paese agli agenti di cambio dovrebbe essere data la possibilità di riunirsi in forma societaria, pur facendo salvo il carattere professionale delle società stesse. Per questa via si offrirebbero ai clienti — ai risparmiatori anche medi e piccoli — un'ampia gamma di servizi di consulenza e di assistenza negli investimenti, insieme ad una maggiore garanzia patrimoniale diretta al buon fine delle operazioni.

In tema di garanzie prestate dai mediatori di borsa, l'oratore ricorda che in Francia,

a fronte dell'esclusiva di cui godono gli agenti di cambio per le negoziazioni di borsa, sta un particolare legame di solidarietà economica che li unisce a garanzia del buon fine delle operazioni: l'efficacia di questa responsabilità solidale è rafforzata dalla presenza di un cospicuo fondo comune di garanzia, alimentato da un versamento iniziale e da una autotassazione sul volume delle contrattazioni di ogni agente.

Richiamati i sistemi di garanzia vigenti presso le borse anglosassoni, l'oratore dichiara che se le linee di sviluppo dell'assetto del nostro mercato mobiliare si svolgessero nella direzione prima indicata, è da ritenere che gli agenti di cambio sarebbero disposti ad assoggettarsi all'onere aggiuntivo della costituzione di un cospicuo fondo di garanzia ed ai controlli interni che ad esso si connetterebbero, sull'esempio di quanto avviene in Francia.

Dopo aver illustrato le caratteristiche ed i poteri degli organi di borsa in Francia, in Germania, negli USA e in Inghilterra, l'oratore osserva che le più significative esperienze delle principali borse estere sottolineano l'efficacia e l'agilità delle soluzioni improntate all'unitarietà della direzione della borsa, affidata agli organi locali degli agenti di cambio, sotto l'egida di speciali organismi centrali di vigilanza e di controllo, dotati di particolare autonomia.

Per quanto attiene la struttura delle borse italiane si rende pertanto necessario, innanzitutto, concentrare nel Comitato direttivo degli agenti di cambio i poteri inerenti al funzionamento e l'organizzazione delle stesse e demandare tutti i compiti di vigilanza e di controllo alla CONSOB, che dovrà assumere rapidamente i provvedimenti di carattere generale validi per tutte le borse.

Concludendo, le proposte innovative degli agenti di cambio in ordine al problema dello *status* dell'agente di cambio, quale intermediario puro sono:

1) Revisione dell'ordinamento professionale, voluto dal legislatore nel 1967 — con l'istituzione degli Albi e degli Ordini professionali — ma che non ha ancora potuto avere efficace attuazione pratica, perchè so-

focato da un complesso di strutture tecnico-amministrative — quali, ad esempio, i ruoli presso le Camere di commercio e le innaturali limitazioni nei poteri disciplinari — risalenti al 1913 e al 1925, e che dovranno essere abrogate nel rispetto della *ratio* ispiratrice della ricordata legge n. 402 del 29 maggio 1967.

I punti qualificanti dell'auspicata revisione sono:

1) eliminazione del ruolo e costituzione dell'Albo nazionale; concorso nazionale per la nomina ad agente di cambio; modifica delle incompatibilità e nuova funzione dell'agente di cambio quale consulente societario (in linea con la normativa vigente negli altri Paesi europei); più completi poteri di controllo e disciplinari degli organi professionali sulla categoria;

2) conferimento del privilegio di negoziazione all'agente di cambio, affinché, attraverso il filtro dell'intermediario puro cui è fatto divieto di operare in proprio, venga assicurata l'obiettività del mercato;

3) possibilità, per gli agenti di cambio, di riunirsi in forma societaria, facendo salvo il carattere professionale delle società stesse, allo scopo di offrire alla clientela una più vasta gamma di servizi insieme ad una maggiore garanzia patrimoniale;

4) estensione agli agenti di cambio del diritto sancito dall'articolo 351 del codice di procedura penale sul segreto professionale.

Per quanto riguarda infine l'assetto giuridico-istituzionale delle borse valori gli agenti di cambio propongono:

1) attribuzione della vigilanza e del controllo sulla borsa e sulle società per azioni quotate alla Commissione nazionale, allo scopo di rendere più documentato e incisivo l'intervento dei pubblici poteri sul mercato;

2) unitarietà della direzione della borsa, affidata agli organi locali degli agenti di cambio, con l'accentramento dei poteri inerenti il funzionamento e l'organizzazione della borsa stessa nel Comitato direttivo, allo scopo di dare agilità e tempestività agli interventi quotidianamente necessari per l'ordinato svolgimento del mercato;

3) concentrazione in borsa delle negoziazioni sui valori mobiliari, allo scopo di assicurare la trasparenza effettiva del mercato.

Prende quindi la parola il signor Aletti, presidente del Comitato direttivo degli agenti di borsa di Milano. L'oratore, richiamandosi al rilevante sforzo organizzativo operato dagli agenti di cambio di Milano con la costituzione del centro meccanografico, sottolinea la volontà di ammodernamento e di reale rispondenza ai problemi posti dalla evoluzione del mercato mobiliare che ha animato la categoria. Dopo aver osservato che le ben note vicende che hanno recentemente turbato il nostro mercato mobiliare sono da addebitarsi ad irregolarità commesse da operatori bancari, l'oratore afferma che il riconoscimento dell'esclusiva delle negoziazioni all'agente di cambio nonchè la concentrazione in borsa della maggioranza delle operazioni emarginerebbe gli operatori bancari, la cui funzione si è rivelata obiettivamente negativa, accentuando il carattere di servizio pubblico della attività dei mediatori specializzati.

Il signor Falletti, presidente dell'Unione dei Comitati degli agenti di cambio, sottolinea anch'egli la necessità che all'agente di cambio, mediatore neutrale privo di interessi personali ed estraneo ad ogni possibilità di manipolazioni sul valore dei titoli, venga riconosciuta l'esclusiva delle negoziazioni, realizzando per questa via una piena trasparenza del mercato nonchè una reale espressività del listino dei prezzi; recependo questo principio nel nostro assetto istituzionale, gli agenti di cambio, conclude l'oratore, sarebbero ben disposti a sottoporsi a controlli anche penetranti.

Il signor Natali, vice presidente del Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, dopo essersi soffermato anch'egli sull'*iter* necessario per l'acquisizione dello *status* di mediatore di borsa, auspica una sollecita revisione della legge n. 402 del 1967, concernente l'ordinamento professionale, per introdurre un concorso unico nazionale da espletarsi sotto l'egida della CONSOB.

Intervengono a questo punto, per porre quesiti e svolgere considerazioni di caratte-

re generale, i senatori De Falco, Pazienza, De Luca, Ricci, Bergamasco, Carollo e Pinna.

Rispondendo al senatore De Falco, il signor Giannini afferma che gli organi rappresentativi degli agenti di cambio non hanno mancato, a più riprese, di prospettare al Ministero del tesoro possibili accorgimenti normativi intesi a rafforzare le garanzie prestate dai mediatori di borsa: indica tra queste la proposta di introdurre il deposito di uno scarto di garanzia indicizzato. Riguardo agli effetti derivanti dall'introduzione sul mercato mobiliare delle azioni di risparmio e dei fondi di investimento *open*, l'oratore si dichiara scettico circa la loro effettiva utilità per un rilancio del mercato azionario; in questo senso egli reputa più utili i fondi di investimento immobiliare.

Il signor Falletti, rispondendo anch'egli al senatore De Falco, sottolinea come le attuali forme di garanzia prestate dai mediatori di borsa forniscano una tutela inadeguata ai risparmiatori; in questo senso anch'egli sostiene che la concentrazione delle negoziazioni aprirebbe la via per la costituzione di un fondo globale di garanzia, sulla scorta dell'esempio francese, ben più efficace per i risparmiatori. Inoltre, egli sottolinea in particolare la necessità di più efficaci garanzie per le operazioni allo scoperto, soprattutto quando esse tendano ad operare al ribasso.

In ordine al tema delle azioni di risparmio l'oratore si dichiara contrario all'introduzione di ulteriori diversificazioni giuridiche fra i vari tipi di azioni, affermando che bisognerebbe invece tendere ad una più incisiva tutela della posizione delle minoranze: la concentrazione in borsa di tutte le operazioni su titoli opererebbe in questo senso, consentendo agli azionisti di minoranza di inserirsi efficacemente nella eventuale transazione dei pacchetti di maggioranza.

Il signor Aletti, soffermandosi anch'egli sui vantaggi derivanti dal riconoscimento del principio dell'esclusiva delle negoziazioni all'agente di cambio, osserva che per questa via sarebbe possibile rilevare le posizioni speculative, offrendo agli investitori un quadro ben più trasparente. Egli inoltre si dichiara favorevole ad una revisione normativa che si articoli in pochi principi fondamentali,

nel cui ambito dovrebbe essere riconosciuto ampio spazio all'autoregolamentazione dei mediatori, da attuarsi attraverso i propri organismi tecnici.

Rispondendo ad un quesito posto dal senatore Pazienza, il signor Aletti osserva che il principio di nominatività dei titoli azionari, pur ponendosi come una remora oggettiva all'investimento azionario, rappresenta una realtà consolidata del nostro assetto istituzionale della quale è necessario prendere atto.

Al senatore De Luca l'oratore risponde affermando che si rende necessario rendere più omogenei i sistemi operativi delle varie borse del nostro Paese, promuovendo un loro coordinamento organizzativo e gestionale da realizzarsi attraverso l'autoregolamentazione della categoria sotto il controllo della CONSOB.

Al senatore Bergamasco il signor Aletti risponde affermando che il fenomeno del mercato ristretto rappresenta un fatto assolutamente abnorme, che deve essere regolamentato con ogni possibile severità.

Al senatore Carollo l'oratore fa osservare che non esistono statistiche relative alla quantità percentuale dell'investimento familiare sul volume globale delle negoziazioni: comunque — egli prosegue — è chiaro che nell'attuale situazione il risparmio familiare tende ad incanalarsi verso utilizzazioni bancarie piuttosto che affrontare i rischi di un mercato mobiliare obiettivamente depresso.

L'oratore si dichiara quindi d'accordo col senatore Pinna circa la necessità di sollecitare la rapida costituzione della CONSOB, anche in considerazione del fatto che sarà necessario un congruo periodo di tempo prima che questo organismo possa funzionare pienamente.

Infine sul problema delle società di revisione, l'oratore auspica una sollecita emanazione delle norme delegate, augurandosi che esse recepiscano degli *standards* certificativi obiettivamente validi ed universalmente accettati e comunque tali da porre sullo stesso piano le società private e quelle a partecipazione pubblica.

Il signor Falletti ribadisce quindi l'esigenza di sottoporre il cosiddetto mercatino a regolamentazione opportuna ed a controlli eseguiti sotto l'egida dei comitati direttivi di borsa.

Il signor Natali fornisce a sua volta dati relativi alla consistenza numerica degli agenti di cambio (duecentocinquanta in tutta Italia) e sulla loro distribuzione tra le varie borse.

Dopo un intervento del senatore De Falco, il senatore Pastorino rileva che la rivitalizzazione dell'istituto borsistico è legata in primo luogo ad una ripresa della redditività dei titoli azionari, che stimoli l'interesse dei risparmiatori verso l'investimento mobiliare.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 19.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1975

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Colella, e con l'intervento dei sottosegretari di Stato per il tesoro Abis e per la pubblica istruzione Spittella, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sul disegno di legge:*

« Assegnazione straordinaria di lire 100 miliardi ad integrazione dei fondi per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili stanziati ai sensi dell'articolo 31 della legge 30 marzo 1971, n. 110. Modifiche e integrazioni della predetta legge 30 marzo 1971, n. 118, della legge 26 maggio 1970, n. 381 e della legge 27 maggio 1970, n. 382 » (1874) (alla 12^a Commissione);

b) *parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:*

« Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante

benefici in favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti » (1052), d'iniziativa dei senatori Bertinelli ed altri (*alle Commissioni riunite 1^a e 11^a*);

« Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sui benefici ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti e assimilati » (1079), d'iniziativa del senatore Ferralasco (*alle Commissioni riunite 1^a e 11^a*);

« Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1^o ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, in relazione ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria » (1480-ter) (*alla 7^a Commissione*);

c) *parere contrario sui disegni di legge:*

« Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente il riscatto dei servizi militari e assimilati » (680), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri (*alle Commissioni riunite 1^a e 11^a*);

« Riapertura del termine per la presentazione delle domande di accertamento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 1, n. 4, della legge 4 marzo 1952, n. 137 » (771), d'iniziativa dei senatori Russo Arcangelo ed altri (*alle Commissioni riunite 1^a e 11^a*);

« Modifica alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (1002), d'iniziativa del senatore Rosati (*alla 4^a Commissione*);

« Nuova disciplina dei compensi spettanti ai conservatori dei registri immobiliari ed al personale delle conservatorie e delle cauzioni da prestarsi dai conservatori nell'interesse del pubblico » (1540), d'iniziativa dei senatori Cucinelli e Viviani (*alla 6^a Commissione*);

« Decorrenza della nomina a sottotenente dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo degli ufficiali reclutati in base all'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, negli anni dal 1965 al 1970 » (1834),

d'iniziativa dei senatori Costa e Della Porta (*alla 4^a Commissione*);

« Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria » (1840), d'iniziativa dei senatori Signori e Cavezzali (*alla 7^a Commissione*);

« Incentivi per i consorzi e le società di esportazione » (1854), d'iniziativa dei senatori Merloni ed altri (*alla 10^a Commissione*).

Inoltre la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sui disegni di legge:

« Concessione di un contributo annuo a favore dell'università degli studi di Roma per il funzionamento della scuola di perfezionamento in studi europei presso la facoltà di Economia e Commercio » (1085), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 7^a Commissione*);

« Aumento del contributo annuo dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" » (1143), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 1^a Commissione*);

« Modifica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive dell'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente autonomo e da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie » (1511), d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri (*alla 6^a Commissione*);

« Equiparazione degli ospedali militari a quelli civili » (1594), d'iniziativa dei senatori Spora ed altri (*alle Commissioni riunite 4^a e 12^a*);

« Assunzione a carico dell'Amministrazione italiana di alcune imposte e tasse relative a forniture di beni e servizi a comandi ed organismi dei Paesi membri dell'Alleanza del

Nord-Atlantico » (1601), d'iniziativa dei senatori Brosio e Bergamasco (alla 6^a Commissione);

« Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario » (1726), d'iniziativa dei senatori Sica e Barra (alla 2^a Commissione) (nuovo parere);

« Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante estensione ai generali ed ai colonnelli delle Forze armate e di polizia del trattamento economico dirigenziale stabilito per i funzionari civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 » (1776), d'iniziativa dei senatori Rosa ed altri (alla 4^a Commissione).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Mercoledì 5 febbraio 1975, ore 10,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (1873).

Abrogazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, riguardante l'acquisto delle armi Flobert e relative munizioni, delle armi ad aria compressa e delle munizioni da caccia (1248) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Deputati PELLICANI Michele; FRANZANI ed altri; INGRAO ed altri; ALMIRANTE ed altri; TOCCO ed altri; BELLUSCIO; BOSCO ed altri. — Norme in materia di elettorato attivo e passivo (1885) (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati).

2^a Commissione permanente

(Giustizia)

Mercoledì 5 febbraio 1975, ore 10

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifica all'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) (1645).

2. Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria (1789).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati MICHELI Pietro ed altri. — Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio (973) (Approvato dalla Camera dei deputati).

ZUGNO e DE VITO. — Modificazione all'articolo 2751 del Codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane (244).

LUGNANO ed altri. — Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari (435).

PAZIENZA ed altri. — Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali (636).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

VIVIANI e ATTAGUILE. — Disciplina delle avvocature degli enti pubblici (1477).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. CARRARO e FOLLIERI. — Disciplina del condominio in fase di attuazione (598).

2. CIFARELLI. — Sanzioni penali per il reato di pirateria aerea (60).

Repressione della cattura illecita degli aeromobili (457).

3. BALDINI e MAZZOLI. — Modifiche agli articoli 2 e 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni (1492).

4. Deputato ACCREMAN. — Istituzione della corte d'assise di Rimini (1689) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Deputati GUADALUPI ed altri; CAROLI; MANCO ed altri. — Istituzione delle corti d'assise di Brindisi e Taranto (1690) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Deputati REALE Giuseppe ed altri; MANCINI Giacomo. — Istituzione della corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria (1691) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. VIVIANI e COPPOLA. — Riforma del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura (1543).

II. Esame dei disegni di legge:

1. ZUCCALA ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, concernente la tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni (1796).

2. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale (1102).

3. GATTONI ed altri. — Norme sulla cittadinanza (1510).

4. SICA e BARRA. — Estensione della facoltà concessa al Ministro per la grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario (1726).

4ª Commissione permanente

(Difesa)

Mercoledì 5 febbraio 1975, ore 10,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica (1021-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. SPORA ed altri. — Modifiche all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, sulla concessione dell'assegno perequativo al personale militare (1409).

2. COSTA e DELLA PORTA. — Decorrenza della nomina a sottotenente dell'Arma dei carabinieri in s.p.e. degli ufficiali reclutati in base all'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, negli anni dal 1965 al 1970 (1834).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. **SANTALCO.** — Retrodatazione della nomina a sottotenente dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente degli ufficiali reclutati in base all'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 (1303).

2. **TEDESCHI Mario e NENCIONI.** — Modifica dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 489, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito (1383).

3. **ROSA ed altri.** — Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante estensione ai generali ed ai colonnelli delle Forze armate e di polizia del trattamento economico dirigenziale stabilito per i funzionari civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (1776).

5ª Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Mercoledì 5 febbraio 1975, ore 10

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

1. **BARTOLOMEI ed altri.** — Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria (1784).

2. **CIPELLINI e GIRAUDO.** — Ulteriore stanziamento per la ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia (1843).

* * *

Indagine conoscitiva sull'approvvigionamento di talune materie prime in Italia: dibattito conclusivo.

6ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 5 febbraio 1975, ore 10 e 17

ALLE ORE 10

Indagine conoscitiva sul funzionamento delle borse valori in Italia: audizione del Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Silvano Gestri.

ALLE ORE 17

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Elevazione del limite di somma stabilito dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (1866).

2. Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (1867).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. **ZUGNO ed altri.** — Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario (683).

2. Disposizioni sulla decorrenza dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale (1865).

3. Sistemazione del personale della Società per l'esercizio di impianti meccanografici (SEIM), S.p.A., in liquidazione (1787).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. **MANCINI ed altri.** — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino — Roma (284).

2. REBECCHINI ed altri. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma (338).

3. FARABEGOLI ed altri. — Modifiche al testo unico sulle casse rurali e artigiane, emanato con il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, e dalla legge 28 novembre 1957, n. 1207 (1036).

4. BARBERA ed altri. — Modificazioni alla legge 23 maggio 1956, n. 515, recante misure per i concorsi ad agente di cambio (1674).

5. SEGNANA ed altri. — Modifiche agli articoli 53 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riguardante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (1518).

6. BARTOLOMEI ed altri. — Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria (1784).

7. DE PONTI ed altri. — Esclusione dei redditi da lavoro dipendente dal cumulo del reddito familiare (1876).

8. SANTALCO. — Acquisto di beni demaniali in concessione nelle zone alluvionate (1632).

9. BORSARI ed altri. — Modifica della imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive dell'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente autonomo o da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie (1511).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. SPAGNOLLI ed altri. — Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (161) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

DE PONTI ed altri. — Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo aperto (314).

2. SEGNANA ed altri. — Modifica dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (1829).

7^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 5 febbraio 1975, ore 10 e 18

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (1718) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. PIERACCINI e ARFÈ. — Istituzione dell'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte (32).

2. Aumento del contributo per i tavoli di studio alla Stazione zoologica di Napoli (898).

3. BLOISE. — Equipollenza tra la laurea in sociologia e la laurea in pedagogia (1139).

4. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2139, relativo alla istituzione dell'Istituto professionale per il commercio di Trieste (1167).

5. ARTIOLI ed altri. — Equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con le lauree in scienze agrarie e in medicina veterinaria (1218).

6. DE LUCA ed altri. — Istituzione di Università statali in Abruzzo (1379).

7. VALITUTTI. — Cumulabilità dei premi di incoraggiamento conferiti da enti e privati con le provvidenze indicate nell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, numero 80, a favore di studenti meritevoli (1585).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. FALCUCCI Franca ed altri. — Contribuzioni dirette a opere di manutenzione e restauro di beni del patrimonio artistico ed archeologico (1487).

2. Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica (806).

3. Comando presso la Commissione Viniciano di un esperto dipendente del Ministero della pubblica istruzione (809).

4. Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria (1480-ter)

(Stralcio di disposizioni del disegno di legge n. 1480 deliberato dalla Commissione nella seduta del 4 luglio 1974).

8ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 5 febbraio 1975, ore 10

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione autostradale e sulle sue prospettive: audizioni dei rappresentanti di Regioni.

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 4.700 milioni per il rinnovamento,

l'ammodernamento e il potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle Ferrovie calabro-lucane (1858) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Assunzione in gestione diretta dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di servizi appaltati (1580).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. SANTALCO e TANGA. — Disposizioni per la circolazione dei motoveicoli di piccola cilindrata (1828).

2. MINNOCCI e CAVEZZALI. — Nuove disposizioni sulla circolazione dei ciclomotori (1138).

3. MURMURA. — Modifiche agli articoli 32 e 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 (172).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

MAROTTA ed altri. — Estensione agli invalidi di guerra di prima categoria di ex tabella D provvisti di assegni di superinvalidità della « concessione VIII » con viaggi illimitati sulle ferrovie dello Stato (118).

9ª Commissione permanente

(Agricoltura)

Mercoledì 5 febbraio 1975, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Organizzazione del controllo per la applicazione delle norme comunitarie di qualità nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (1783).

2. Ulteriori compiti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (1791).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

MEDICI ed altri. — Provvedimenti a favore della olivicoltura e dell'olio d'oliva (1500).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali (222).

2. MAZZOLI. — Legge quadro per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali (473).

3. ABENANTE ed altri. — Istituzione del parco naturale del Vesuvio (552).

4. Delega al Governo ad emanare le norme per adeguare la legislazione nazionale alle disposizioni dei regolamenti delle Comunità europee in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (863).

5. DALVIT ed altri. — Concorso statale nella spesa per l'organizzazione del XIV Congresso internazionale della vite e del vino (1795).

10ª Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 5 febbraio 1975, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. PICARDI ed altri. — Modifica all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in materia di disciplina del commercio (1853).

2. SIGNORI ed altri. — Modifica dell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, numero 426, sulla disciplina del commercio (1882).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

MINNOCCI ed altri. — Organismi associativi fra piccole e medie imprese (47).

II. Esame del disegno di legge:

MERLONI ed altri. — Incentivi per i consorzi e le società di esportazione (1854).

11ª Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 5 febbraio 1975, ore 11

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Deputati ROGNONI ed altri. — Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (1824) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MAROTTA ed altri. — Aumento delle contribuzioni riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (1304).

3. SANTALCO ed altri. — Modifiche alle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (772).

4. BERMANI. — Diritto dei figli maggiorenni inabili alla pensione indiretta e di reversibilità della Cassa di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori (600).

5. NENCIONI ed altri. — Pensione ai patrocinatori legali (24).

6. MAROTTA ed altri. — Norme per la proroga della durata in carica del Presidente, del Vice Presidente, del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (423).

12ª Commissione permanente

(Igiene e sanità)

*Mercoledì 5 febbraio 1975, ore 10**In sede deliberante***I. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

Deputati CATTANEI; DE MARIA; MORINI e CABRAS; MARTINI Maria Eletta ed altri; MARIOTTI; D'AQUINO ed altri; BELLUSCIO; BOFFARDI Ines ed altri; MARIOTTI ed altri; MAGLIANO; GUERRINI; CATTANEO PETRINI Giannina; TRIVA ed altri; LENOCI; MESSENI NEMAGNA ed altri; ORLANDI; ALESSANDRINI ed altri; ALESSANDRINI ed altri; PERRONE; senatori DAL CANTON Maria Pia ed altri (*già approvato dal Senato il 28 febbraio 1973*); deputati IANNIELLO; MESSENI NEMAGNA ed altri; FRASCA ed altri; FIORET ed altri. — Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, nn. 130 e 128 (1637) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PITTELLA. — Inserimento in ruolo dei dipendenti ospedalieri medici e non medici (394).

SPORA. — Sistemazione in ruolo negli ospedali del personale sanitario laureato ed accertamento della sua idoneità (436).

PREMOLI. — Nuove norme relative al personale medico universitario (1160).

II. Discussione del disegno di legge:

Assegnazione straordinaria di lire 100 miliardi ad integrazione dei fondi per la assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili stanziati ai sensi dell'articolo 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Modifiche e integrazioni della predetta legge 30 marzo 1971, n. 118, della legge 26 maggio 1970, n. 381 e della legge 27 maggio 1970, n. 382 (1874).

**Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia***Mercoledì 5 febbraio 1975, ore 16***Commissione inquirente
per i procedimenti di accusa**

(PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI)

Mercoledì 5 febbraio 1975, ore 16,30

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30